



*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**REGOLAMENTO  
PER LE ATTIVITA' DI  
"STREET ART"**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 39 del 4 novembre 2022.*

## **COMUNE DI TIVOLI**

### **REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI "STREET ART"**

#### **Art. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento definisce i termini e le modalità per l'esercizio della "Street Art" su spazi pubblici e privati all'interno del Comune di Tivoli.

Per "Street Art" si intende quella forma di arte che si manifesta mediante la realizzazione di disegni, murali, scritte, immagini o installazioni effettuate con qualunque materiale e tecnica grafica, con carattere di unicità e temporaneità, su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata.

#### **Art. 2 PRINCIPI E FINALITA'**

Il presente regolamento è volto a riconoscere la "Street Art", valorizzare le varie forme della sua espressione promuovendone un esercizio rispettoso della città per le finalità di arricchimento degli spazi pubblici con percorsi artistici innovativi a cielo aperto nonché di valorizzazione gli spazi urbani e contrasto alle forme di vandalismo su beni pubblici o privati della città.

#### **Art. 3 MODALITA'**

1. La realizzazione delle attività di "Street Art" è consentita:
  - a) solo negli spazi da destinare a questo tipo di attività artistica così come previsti al successivo art. 5;
  - b) solo ai soggetti iscritti all'Albo Comunale di cui al successivo art. 4.

#### **Art. 4 COSTITUZIONE DELL'ALBO**

1. Al fine di monitorare illegale svolgimento delle attività artistiche consentite e di assegnare gli spazi previsti al riguardo, è istituito l'albo Comunale degli artisti praticanti la "Street Art" in genere.
2. Gli artisti maggiorenni, singolarmente o riuniti in gruppi e associazioni, che abbiano interesse a praticare la "Street Art" potranno presentare, in qualsiasi momento, istanza di iscrizione all'albo Comunale mediante compilazione di un apposito modulo, scaricabile dal sito internet del Comune di Tivoli, nel quale

indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico, indirizzo e-mail, eventuale associazione d'appartenenza con indicazione del relativo referente, allegando, altresì, due immagini raffiguranti le proprie opere ritenute più significative. In caso di richiedenti minorenni è necessario presentare autorizzazione dei genitori e/o di chi ne fa le veci.

3. L'Ufficio Cultura competente provvederà alla gestione dell'Albo ed alle successive iscrizioni e cancellazioni su istanza di parte ovvero d'ufficio nelle ipotesi di decadenza di cui agli artt.10 e 11.

### **Art. 5**

#### **SPAZI DA DESTINARSI ALLA "STREET ART"**

1. La realizzazione delle opere di "Street Art" è consentita esclusivamente su spazi di proprietà comunale o messi a disposizione da soggetti privati o pubblici diversi dal Comune, specificamente individuati quali:
  - a. "Spazi d'Arte", per la realizzazione di progetti artistici di interesse dell'Amministrazione Comunale, ovvero di altro soggetto richiedente
  - b) "Spazi Liberi", che saranno inseriti in apposito elenco e resi riconoscibili, per la libera espressione artistica.
2. Negli spazi diversi da quelli appositamente individuati quali "Spazi d'Arte" o "Spazi Liberi", è vietato l'esercizio di qualsivoglia forma di espressione grafico artistica.
3. L'elenco degli spazi non può comprendere gli edifici ed aree vincolati in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio storico, artistico, ambientale ed architettonico.
4. In qualunque momento, previa cancellazione dall'elenco dei muri individuati, secondo il presente regolamento, il Comune o altro soggetto, pubblico o privato, che ha messo a disposizione il muro può tornare nella piena disponibilità dello stesso, procedendo a proprie spese alla cancellazione dell'opera muraria.

### **Art. 6**

#### **"SPAZI D'ARTE"**

1. Gli spazi di cui all'art.5, comma 1 lett. a) del presente regolamento, sono individuati dalla Giunta Comunale, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aeree, in forma di elenco, suscettibile di aggiornamento.

2. La Giunta Comunale, anche attraverso bandi pubblici, individua i progetti da realizzare sugli Spazi d'Arte.

**Art. 7**  
**"SPAZI LIBERI"**

1. Gli spazi di cui all'art.5, comma 1 lett. b) del presente regolamento sono individuati dalla Giunta Comunale, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aeree, in forma di elenco, suscettibile di aggiornamento.
2. Il Comune, nel procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1) del presente articolo garantisce la partecipazione dei cittadini, anche mediante la partecipazione di rappresentanti delle associazioni che operano nel territorio nel settore della valorizzazione culturale, della rigenerazione urbana o della cittadinanza attiva.
3. Nella redazione dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune deve valorizzare altresì, ove possibile, tra i beni e gli spazi del patrimonio comunale da inserire nell'elenco, quelli relativi ad aree da recuperare, periferiche od extraurbane.
4. L'elenco comunale redatto ai sensi del comma 1 del presente articolo viene trasmesso alla Regione per essere inserito ne II' elenco regionale previsto dalla legge regionale.
5. Gli spazi così individuati sono appositamente segnalati alla cittadinanza, anche mediante l'eventuale apposizione di targhe, e destinati alla libera espressione degli artisti, con le modalità e limitazioni previste dall'art.8 del presente regolamento.
6. Il Comune può riservare l'utilizzo degli spazi liberi riferiti alle superfici murali degli immobili scolastici o altri spazi liberi del territorio cittadino all'espressione artistica degli studenti e dei giovani, al fine di avvicinarli alla pratica della Street Art, anche attraverso progetti educativi organizzati dalle istituzioni scolastiche in cooperazione con associazioni e artisti operanti nel settore.
7. Gli spazi, se ritenuto necessario, vengono periodicamente imbiancati per consentire la realizzazione di nuove opere.

**Art. 8**  
**SPAZI DI PROPRIETA' DI SOGGETTI DIVERSI DAL COMUNE**

1. Gli spazi di proprietà non comunale possono essere individuati quali "Spazi d'Arte" o "Spazi Liberi" dietro richiesta della proprietà previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree.
2. Le procedure di utilizzo e decorazione degli "Spazi d'Arte" e "Spazi Liberi" di soggetti diversi dal Comune seguono le stesse indicazioni previste dagli artt. 6 e 7.
3. Gli spazi di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei soggetti terzi proprietari interessati.

**Art. 9**  
**VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

1. I progetti da realizzare negli Spazi d'Arte saranno valutati da apposita commissione tecnica costituita dall'Assessore alla Cultura, dal Dirigente dell'Urbanistica, da un membro della maggioranza ed un membro di minoranza facenti parte della Commissione Consiliare Permanente alla Cultura nonché da un componente di provata competenza in campo artistico e culturale individuato tra il suo personale dipendente, ovvero, in alternativa, mediante avviso pubblico.
2. La commissione così composta durerà in carica fino al termine del mandato sindacale e la partecipazione alle sedute della stessa sarà a titolo gratuito.

**Art. 10**  
**REALIZZAZIONE DELLE OPERE - LIMITAZIONI E RESPONSABILITA'**

1. Tutte le opere realizzate ai sensi del presente regolamento devono rispettare i vincoli e la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree, non devono essere offensive, discriminatorie, contrarie alla pubblica decenza, devono essere realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
2. È, inoltre, vietato veicolare, attraverso l'arte, messaggi pubblicitari.
3. Le opere verranno acquisite in proprietà del titolare dello spazio sul quale il manufatto viene realizzato.
4. Per la realizzazione delle opere non dovrà essere arrecato alcun danno a cose e

persone né potranno essere lesi diritti di terzi e non si dovrà costituire ostacolo o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. Al termine della realizzazione, l'ambiente circostante dovrà essere lasciato pulito.

5. È fatto obbligo ai realizzatori delle opere garantire altresì di utilizzare materiali non nocivi per la salute pubblica, non tossici e rispettosi della sostenibilità ambientale.
6. Per gli interventi di “Street Art” la cui realizzazione comporti l'acquisizione di dichiarazioni di inizio attività, segnalazioni certificate o altre comunicazioni, ovvero sia subordinata al rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso del Comune o di Enti terzi (compresi gli enti competenti in materia di tutela paesaggistica e culturale), ovvero al pagamento di canoni e oneri (quali l'occupazione di suolo pubblico), è fatto obbligo agli artisti realizzatori fare richiesta agli uffici comunali competenti prima della realizzazione dell'intervento.
7. Nei casi in cui, per la realizzazione dell'opera, si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico con qualsivoglia attrezzatura, dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di occupazione del suolo pubblico.
8. L'artista assegnatario dello spazio è direttamente responsabile dello stesso, nonché delle opere ivi realizzate. Ogni artista o gruppo di artisti sarà libero di invitare persone esterne, ad esercitare l'attività di “Street Art” sugli spazi di propria pertinenza, assumendosi la responsabilità di eventuali danni e contenuti non conformi alla legge.
9. Ciascun artista o gruppo di artisti può autonomamente decidere di mantenere inalterate, modificare o cancellare le opere realizzate.
10. Ciascun artista o gruppo di artisti dovrà sostenere a proprie spese la realizzazione delle opere e l'eventuale cancellazione delle stesse.
11. La violazione delle norme del presente articolo nonché della normativa vigente in materia prevede la cancellazione dell'opera realizzata a cura del trasgressore e la cancellazione dall'Albo di cui all'art.4 oltre alle sanzioni previste dall'art. 10 del presente regolamento.

**Art. 11**  
**VIGILANZA E SANZIONI**

1. Il controllo del rispetto del presente regolamento è attribuito al personale di vigilanza della Polizia Locale e ad ogni altra Forza Pubblica.
2. Sono fatte salve tutte le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente.